



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero ordinario appartenente alla serie "Q/P", di Lire 5.000.000,00 ed emesso il 2/07/1987, riferisce di averlo riscosso il 18/11/2017 per la somma di € 32.732,99. Ritiene che l'intermediario non abbia liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo (e su cui egli aveva riposto il proprio legittimo affidamento).

L'intermediario nelle controdeduzioni fa presente che il buono in oggetto appartiene alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità a tali disposizioni, è stato rilasciato su un modulo della precedente serie "P/O" sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene altresì che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione). Afferma quindi di aver diligentemente incorporato nel testo le determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo, non essendo richiesto dal succitato D.M. anche l'apposizione di un timbro recante *"l'esemplificazione aritmetica del calcolo di rendimento del buono fruttifero postale nel periodo in cui si applicava la capitalizzazione semplice"*; infatti, ritiene che *"l'applicazione di un simile timbro sarebbe stato sostanzialmente ultroneo e superfluo"*.



Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio del buono che lo stesso apparteneva alla serie "Q" e non alla serie "O", ed avrebbe potuto quindi conoscere la misura dei tassi di interesse dei buoni della nuova serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento incolpevole. Precisa poi che, ai sensi del D.P.R. 156/73, art. 173, il D.M. che dispone le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi viene pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale, e le previsioni ivi contenute non possono essere superate dall'autonomia privata delle parti o dall'incolpevole affidamento del risparmiatore, trattandosi di norme imperative.

Rappresenta che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Soggiunge infine che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Del pari, anche le decisioni nn. 5673 e 5676 del 2013 rese dal Collegio di Coordinamento risultano inconferenti al caso di specie.

Il ricorrente nelle repliche ribadisce integralmente le proprie argomentazioni (in particolare, con riferimento all'ingenerarsi di un legittimo affidamento), richiamando giurisprudenza a supporto.

Conclude, quindi, chiedendo all'Arbitro di *"voler disporre la corresponsione da parte dell'Intermediario della somma netta di Euro 35.769,67, quale differenza tra quanto dovuto, utilizzando per il calcolo gli importi per i bimestri successivi al 20° anno riportati sui buoni (calcolo riportato sulla tabella allegata), e quanto liquidato all'atto del rimborso"*.

L'intermediario, da parte sua, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Dalla lettura del buono prodotto, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di due timbri modificativi/integrativi delle condizioni di rimborso per tale serie, in particolare uno riportante i rendimenti della serie "P/O" e un altro riportante i rendimenti per la serie "Q/P".

L'intermediario in effetti ha utilizzato moduli cartacei della precedente serie "O" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dal D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" nonché dal D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Nella specie, però, i timbri apposti sul retro del buono nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. SS.UU. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020; fra gli altri, Collegio Bari, nn. 5014/2019; e 14057/2019; Collegio Roma n. 1381/2020), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione del buono, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, secondo le condizioni originariamente riportate sul buono.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS